

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/74 DELLA COMMISSIONE****dell'11 luglio 1974****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1095/74<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/74<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1095/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1974.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73<sup>(5)</sup>.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

## ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 15 luglio 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>

Numero della tariffa	Designazione delle merci	(In u.c./100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	Peso vivo	
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	28,060 (b)	28,060 (b)
	b) altri :		
1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	28,060	—	
2. altri :			
aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	28,060	
bb) non nominati	28,060 (b)	28,060 (b)	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	Peso netto	
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	I. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	53,314	53,314
	22. quarti anteriori e busti	42,651	42,651
	33. quarti posteriori e selle	63,977	63,977
	bb) di bovini adulti :		
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :		
	aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	53,314
	bbb) altri	53,314	53,314
22. quarti anteriori :			
aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	42,651	
bbb) altri	42,651	42,651	

(in u.c./100 kg.)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—		63,977
	bbb) altri	63,977		63,977
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	79,971		79,971
	22. pezzi disossati	91,476		91,476
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	f della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	79,971		79,971
	2. disossate	91,476		91,476

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.